

CONVENZIONE

per lo svolgimento delle attività di tirocinio presso Istituzioni scolastiche da parte di studenti iscritti al *Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno* presso l'Università di Siena, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, n. 249 e del D.M. 30 settembre 2011

TRA

L'Università degli Studi di Siena (C.F. 80002070524), con sede legale in Siena, Via Banchi di Sotto n.55, nella persona del Rettore Prof. Francesco Frati, nato a Siena il 19/01/1965, non in proprio ma in qualità di legale rappresentante,

E

L' Istituto scolastico
(C.F./P.IVA), nella persona del Dirigente scolastico Prof/Prof.ssa
..... nato/a a
il , legale rappresentante dell'Istituto scolastico con sede legale in (Città)
.....via n. civico
Conto Tesoreria Unica - Conto Contabilità Speciale

PREMESSO

- che il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 che all'art. 13 disciplina la formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- che il medesimo Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 che all'art. 12, comma 1 stabilisce che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche accreditate, precisando tuttavia all'art. 15 co. 13 lettera a) che "Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo, in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività" e ancora al co. 23 che sino alla predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12, le università possono stipulare convenzioni in parola con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio;
- che il Decreto Ministeriale. n. 948 del 1 dicembre 2016, all'art. 3 – *Requisiti per la formulazione della proposta di offerta formativa* alla lettera e) stabilisce che la percentuale della quota di iscrizione da attribuire alle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio non può essere inferiore al 10% del totale accertato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Soggetti e finalità

1. L'Istituto scolastico firmatario della presente convenzione è disponibile ad ospitare gli studenti iscritti al *Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno*, istituito presso l'Università degli Studi di Siena.
2. L'Istituto scolastico e l'Università degli Studi di Siena si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a coordinare i propri interventi al fine di realizzare nelle scuole le attività di tirocinio didattico previsto dall'Allegato B all'art. 2 del Decreto Ministeriale 30 settembre 2011, per qualificare la funzione del docente di sostegno e la relativa formazione professionale con una preparazione che, unitamente a itinerari formativi teorici, offra spazi per progettualità ed esperienze concrete.

Art. 2 Termini generali della convenzione

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. Il tirocinio diretto è da espletarsi in non meno di 5 mesi

Art. 3 Attività di tirocinio

1. L'attività di tirocinio del Corso di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il monte ore previsto dalla normativa vigente comprende:

a) Tirocinio diretto (150 ore):

- attività di osservazione, ricostruzione e analisi di pratiche educativo-didattiche nelle scuole e nelle classi;
- analisi, progettazione e partecipazione, anche guidate, a interventi, esperienze e progetti didattici disciplinari e interdisciplinari, di classe, interclasse e di scuola;
- conduzione e valutazione delle esperienze in collaborazione con i docenti della scuola, denominati tutor dei tirocinanti.

Il tirocinante partecipa alle attività istituzionali esclusivamente in compresenza con docenti dell'Istituto (tutor), ivi comprese quelle degli organi collegiali e quelle extracurricolari ed è tenuto a mantenere il segreto professionale su quanto osservato nell'Istituto durante l'attività di tirocinio.

Le attività di tirocinio diretto possono prevedere modalità operative basate su "progettualità" proposte dall'Università di Siena ovvero dall'Istituto scolastico. Le progettazioni sono coerenti con le finalità del percorso formativo di specializzazione per le attività di sostegno, con particolare attenzione alla crescita professionale degli operatori attivi nelle Istituzioni coinvolte nel processo.

b) Tirocinio indiretto (25 ore):

Il tirocinio indiretto coinvolge il tirocinante in ore in presenza di supervisione finalizzate alla rielaborazione dell'esperienza diretta di tirocinio e alla stesura di una relazione finale sull'attività di tirocinio.

Art.4 Ruolo dell'Istituto scolastico

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, i coordinatori didattici e i dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12, designano i tutor dei tirocinanti, tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda, oltre a mettere a disposizione materiali, attrezzature, sussidi didattici e tecnologico-multimediali e il personale tecnico eventualmente necessario per il loro utilizzo.

Art.5 Compiti dell'Università

1. L'Università di Siena si impegna a:

- condividere con l'Istituto scolastico un progetto di tirocinio;
- coordinare le attività di tirocinio con i tutor coordinatori e i tutor dei tirocinanti in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

Art.6 Rapporto fra l'Università degli Studi di Siena e l'Istituto scolastico

1. Il rapporto fra l'Università degli Studi di Siena e l'Istituto scolastico si configura come paritetico e rispettoso della reciproca autonomia, collaborativo e interattivo. A tale scopo, i soggetti firmatari del presente documento si impegnano a scambiarsi reciprocamente tutte le informazioni utili al buon funzionamento delle attività.

Art.7 Compiti dei tutor dei tirocinanti

1. Per tutor dei tirocinanti si intendono i docenti singoli che accolgono e assistono i tirocinanti e ne organizzano l'attività nella scuola, in accordo e collaborazione con i tutor coordinatori. Ai tirocinanti non possono in alcun caso essere delegate funzioni o compiti pertinenti alla professionalità e alla responsabilità dei docenti accoglienti.

2. Il tutor dei tirocinanti è responsabile della raccolta delle firme di presenza del tirocinante per quanto riguarda il tirocinio diretto (150 ore) e di frequenza delle attività di supervisione (25 ore), oltre che dell'intera attività del tirocinante nella scuola.

3. Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. È individuato dalla Scuola sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni e secondo le priorità di seguito indicate:

- a) docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;

b) docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).

L'individuazione delle classi è affidata al Dirigente scolastico dell'Istituto sede di tirocinio.

Art. 8 Copertura assicurativa

1. Relativamente al periodo di tirocinio, l'Università degli Studi di Siena si impegna a garantire la copertura assicurativa del tirocinante per i rischi relativi alla responsabilità civile ed agli infortuni, assumendosi pertanto la responsabilità, limitatamente all'attività svolta in relazione al percorso di tirocinio all'interno degli Istituti scolastici ed all'esterno degli stessi durante le visite d'istruzione per le quali è stata data autorizzazione. Non è prevista copertura assicurativa per il tragitto.

Art. 9 Accordo economico

1. Come indicato nel Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 e successivi, le Università sono tenute a riconoscere agli Istituti scolastici che ospitano gli iscritti al "*Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno*" una cifra congrua, da attribuire allo stesso Istituto, per le spese di gestione e organizzazione delle attività in oggetto come richiesto nel Decreto Ministeriale del 30 settembre 2011 (attività di tirocinio diretto e tirocinio indiretto), nella misura del 10% dell'introito della tassa corrisposta dal singolo studente.

2. L'Università degli Studi di Siena si impegna a destinare euro 250,00 all'istituzione scolastica sottoscrivente la presente convenzione per ciascun tirocinante ospitato. Tale cifra è da considerarsi come costo complessivo lordo senza alcuna forma di aggravio e aumento dovuto a specifiche imposte o altra forma di trattenuta.

Art. 10 Trattamento dei dati, durata della Convenzione, sottoscrizione e oneri fiscali

1. L'Istituto scolastico e l'Università degli Studi di Siena si impegnano ad assicurare il regolare e corretto utilizzo dei dati dei soggetti coinvolti nelle attività di tirocinio nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati e protezione dei dati personali - Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante le Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. La presente convenzione decorre dal momento della firma e ha validità cinque anni dalla stipula, che si attua in modalità digitale ai sensi della normativa vigente. Essa potrà essere rinnovata con le stesse modalità e formalità previste per la sua sottoscrizione salvo che intervengano modifiche alla normativa vigente e/o salvo l'Università degli Studi di Siena o l'Istituto scolastico non ne diano esplicita disdetta. Ciascuna delle parti potrà, comunque, recedere mediante preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima mediante PEC o raccomandata A.R.

3. La presente convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990. Essa è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine, che grava sull'Istituto scolastico e che viene assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Siena (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Siena del 27 agosto 2014 Prot. n. 31068/2014). L'Università recupera l'importo dell'imposta di bollo virtuale in occasione del versamento del contributo a carico dell'Istituto scolastico.

La registrazione è prevista in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131/1986 e degli artt. 2 e 4 dell'Allegato Tariffa Parte II al citato Decreto.

Art. 11 Norme transitorie e finali

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Siena.

Siena, data della firma digitale

Università degli Studi di Siena
Il Rettore

Per l'Istituzione scolastica
Il Dirigente scolastico